

Assemblea Paese Germania

Elezione membri territoriali del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Candidati componenti dell'Assemblea Paese (membri Com.It.Es., eletti e cooptati, e designati delle associazioni):

i) I candidati di nazionalità italiana o stranieri di origine italiana di nazionalità di uno dei Paesi membri dell'UE, che siano membri Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l'assemblea, all'Ufficio di Presidenza; in alternativa, la inviano debitamente sottoscritta, completa di informativa relativa al trattamento dei dati personali alla Rappresentanza Diplomatica di riferimento, unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. A tal fine, l'apposita scheda di candidatura (Modello A) contiene uno spazio riservato all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

ii) I candidati stranieri di origine italiana di altra nazionalità, che siano membri cooptati Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l'assemblea, o la inviano precedentemente, debitamente autenticata e completa di tutta la documentazione richiesta, inclusa l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, alla Rappresentanza Diplomatica di riferimento; non potendo però avvalersi dell'autocertificazione, i candidati stranieri di origine italiana di Paesi extra UE, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegano alla scheda tutta la documentazione richiesta (certificato di cittadinanza e residenza, certificazione o attestazione da cui risulti il non possesso del nostro status civitatis nonché la discendenza da cittadino italiano), provvedendo preventivamente a far autenticare la firma sull'apposito modulo, precedentemente compilato. Per l'ottenimento della documentazione circa il possesso dei requisiti richiesti, gli stessi potranno avvalersi dell'ausilio dei competenti Consolati ai quali spettano i relativi accertamenti. L'autentica della firma può essere effettuata presso l'Ufficio consolare o presso un notaio o altro funzionario locale, dei quali si legalizza la firma, oppure dal funzionario dell'Ambasciata presente all'Assemblea (Modello B). In alternativa, qualora i predetti cittadini stranieri di origine italiana non siano in grado di produrre in assemblea tutta o parte della documentazione necessaria, gli stessi potranno candidarsi ugualmente compilando il citato Modello B, che non ha valore di autodichiarazione, apponendo la propria firma alla presenza di un funzionario dell'Ambasciata o del Consolato di riferimento, che provvederà alla relativa autenticazione. Sarà compito dell'Ambasciata nel Paese ove ha luogo l'assemblea elettiva esperire successivamente, nei tempi più brevi possibili, i dovuti accertamenti in merito al candidato, ove questi fosse eletto, in collaborazione all'occorrenza gli Uffici consolari competenti, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Candidati che NON siano componenti dell'Assemblea Paese (cosiddetti **candidati esterni**):

I candidati esterni, cioè coloro che non partecipano di diritto alle assemblee elettorali come membri dei Com.It.Es. o designati dalle associazioni, che sono cittadini o stranieri di origine italiana residenti da almeno tre anni nel Paese, presentano la propria candidatura all'Ambasciata o all'Ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento

dell'assemblea elettorale. Si specifica che i candidati esterni che siano stranieri di origine italiana ma in possesso di cittadinanza di Paese extra-UE dovranno presentare o far pervenire il Modello B, con firma di sottoscrizione autenticata secondo le usuali modalità in vigore in ciascun Paese. Tutti gli altri candidati esterni potranno invece avvalersi del citato Modello A. Entrambi i modelli dovranno essere completi di informativa relativa ai dati personali.

INCOMPATIBILITÀ TRA LA CARICA DI PRESIDENTE COM.IT.ES. E MEMBRO C.G.I.E.

Per quanto riguarda l'incompatibilità della carica di presidente del Com.It.Es. con quella di componente del C.G.I.E. (art. 10, comma 4, legge 286/2003), si ritiene che nulla osti alla presentazione della candidatura a membro del C.G.I.E. da parte del presidente di un Com.It.Es. Resta inteso che, in caso di elezione, lo stesso dovrà dimettersi dalla carica rivestita nel Com.It.Es. con apposito atto formale da sottoscrivere prima della proclamazione dei risultati (Mod. C). In caso contrario, stante l'incompatibilità tra le due cariche, il Capo della Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da questi delegato, in analogia con quanto disposto dall'art 15 della legge 368/1989, assegnerà il posto rimasto vacante al primo dei non eletti.

Per ogni ulteriore indicazione relativamente alle candidature, vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo mail: sociale.berlino@esteri.it